

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

254 / 2021 del 19/07/2021

Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE TRA AREU E ASST SANTI PAOLO E CARLO - PRESA D'ATTO

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE TRA AREU E ASST SANTI PAOLO E CARLO - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione n. 443/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO AREU, nel proprio Piano Organizzativo Aziendale Strategico, prevede, tra le funzioni in staff alla Direzione Generale, la figura di un Responsabile del Servizio della Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendale, con lo scopo di garantire e promuovere la sicurezza dei lavoratori nonché la tutela della salute nei luoghi di lavoro, adempiendo agli obblighi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;

TENUTO CONTO che AREU, per l'applicazione degli specifici adempimenti connessi alla normativa sopra richiamata e non avendo al proprio interno personale con competenze tecnico – professionali adeguate, ha ritenuto necessario affidare, tramite convenzioni con altri Enti del Servizio Sanitario Regionale, la funzione di Responsabile della Prevenzione e Protezione aziendale;

CONSIDERATO che in tale contesto AREU, sin dal 2014, ha attiva una collaborazione con l'ASST Santi Paolo e Carlo finalizzata all'acquisizione delle competenze, esperienza e professionalità utili allo svolgimento della mansione relativa alla sicurezza e tutela della salute dei luoghi di lavoro nonché all'attuazione delle misure necessarie per prevenire e ridurre i rischi e salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori di AREU;

TENUTO CONTO della peculiarità di AREU, la cui attività richiede un'articolazione della funzione su due versanti, da una parte, per il personale operante in AREU e, dall'altra parte, per l'attività svolta dagli operatori sul territorio, assicurando il coordinamento delle attività dei Servizi di prevenzione e protezione delle ASST e IRCCS pubblici impegnati nell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

DATO ATTO che la collaborazione riguarda la messa in atto di misure di prevenzione e protezione nonché di formazione negli ambiti inerenti l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOREU), la gestione dei trasporti sanitari semplici, sanitari e del Numero Europeo Armonizzato (NEA) 116117, il coordinamento dell'attività di trasporto organi-tessuti-équipe ai fini di prelievo e trapianto e il Servizio Regionale di Compensazione inerente le attività di scambio e compensazione di sangue ed emocomponenti;

VISTA la volontà di AREU di procedere, alla luce della positiva collaborazione, al rinnovo della predetta convenzione con l'ASST Santi Paolo e Carlo al fine di continuare a garantire il proseguimento delle attività poste in essere;

RICHIAMATO lo scambio di corrispondenza tra AREU e ASST SS. Paolo e Carlo con il quale è stata manifestata la disponibilità al rinnovo della convenzione e al proseguo dello svolgimento dell'attività da parte del RSPP;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento

in collaborazione di attività di interesse comune;

RICHIAMATA la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

PRESO ATTO che la collaborazione in oggetto sarà effettuata d'intesa con la Direzione Strategica di AREU, con presenza presso la sede dell' Agenzia stessa e/o altre sedi di volta in volta indicate, per le ore mensili necessarie preventivamente concordate con la Direzione Strategica aziendale e a fronte delle specifiche esigenze del momento e che, per l'assolvimento dei compiti previsti, si stabilisce un impegno lavorativo presunto quantificabile, anche in considerazione della particolare struttura organizzativa di AREU, in 20/ore/medie lavorative mensili;

DATO ATTO che la collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2022, fatti salvi i pregressi rapporti intercorsi tra le Parti a partire dal 1 gennaio 2021, con esclusione di tacito rinnovo e che, qualora le parti ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza tra AREU e ASST;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell' art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo della convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente a oggetto la collaborazione presso AREU di un dirigente dell'ASST Santi Paolo e Carlo per lo svolgimento dell'attività quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, con lo scopo di garantire e promuovere la sicurezza dei lavoratori nonché la tutela della salute nei luoghi di lavoro, adempiendo agli obblighi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
2. che la collaborazione in oggetto è effettuata d'intesa con la Direzione Strategica di AREU, con presenza presso la sede dell' Agenzia stessa e/o altre sedi di volta in volta indicate, prevedendo un impegno lavorativo presunto quantificabile, anche in considerazione della particolare struttura organizzativa di AREU, in 20/ore/medie lavorative mensili;
3. di prendere atto che la predetta convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2022, fatti salvi i pregressi rapporti intercorsi tra le Parti a partire dal 1 gennaio 2021, con esclusione di tacito rinnovo e che, qualora le parti ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza tra AREU e ASST;
4. di dare atto che la predetta convenzione viene sottoscritta ai sensi:
 - a. dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- b. della L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
5. di stabilire che AREU provvede a proprio carico alla copertura assicurativa per il rischio RCT e infortuni a favore del professionista individuato dall'ASST;
6. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa oraria onnicomprensiva pari a € 80,00 + 22% IVA per € 17,60 per un totale di € 97,60 per un totale di 20 ore al mese pari a un importo annuo complessivo stimato in € 19.200,00 + 22% IVA per € 4.224,00 per un totale di € 23.424,00, da contabilizzare nel Bilancio dell'esercizio degli anni 2021-2022 al conto n 30.20.33.37 "ALTRE CONSULENZE NON SANITARIE ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE" della contabilità aziendale;
7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Per il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Galbusera Maria Elena

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL SERVIZIO DI	Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. agedp2mi registro ufficiale 4352 11-01-2021
	PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE	
	TRA	
	l' Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede in	
	Milano Viale Monza n. 223, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott.	
	Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;	
	E	
	l' Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo (di seguito per brevità	
	ASST), con sede in Milano Via di Rudinì n. 8, C.F./P. IVA 09321970965, in atto	
	rappresentata dal Dott. Matteo Stocco, legale rappresentante pro tempore, nella sua	
	qualità di Direttore Generale.	
	Congiuntamente definite Parti.	
	PREMESSO	
	- che AREU ha chiesto la collaborazione di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale	
	(ASST)- Servizio di Prevenzione e Protezione, per coadiuvare la Direzione Aziendale	
	AREU e con il compito di effettuare una collaborazione tecnico/giuridica,	
	obbligatoria per il Datore di lavoro aziendale, in specie il Direttore Generale,	
	attraverso la quale ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,	
	relativi alla verifica e alla promozione del miglioramento della sicurezza e della	
	tutela della salute nei luoghi di lavoro.	
	- che da parte della S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione, è stata confermata la	
	disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione delle prestazioni in parola, oltre	
	le ordinarie attività istituzionali;	
	- che l'ASST Santi Paolo e Carlo possiede le competenze e le professionalità	
	necessarie a poter soddisfare tale esigenza e, in ossequio a quanto previsto dall'art.	
		pag. 1 di 8

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. agedp2mi registro ufficiale 4352 11-01-2021
	15 quinquies del D.Lgs n. 502/1992, è disponibile a garantire, contro corrispettivo le prestazioni richieste;	
	- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;	
	- l'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrando tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. c), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1	
	L'ASST Santi Paolo e Carlo a seguito di specifica richiesta di AREU, si impegna ad avviare una collaborazione per coadiuvare la Direzione Aziendale AREU e con il compito di effettuare una collaborazione tecnico/giuridica, obbligatoria per il Datore di lavoro aziendale, in specie il Direttore Generale, attraverso la quale ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., relativi alla verifica e alla promozione del miglioramento della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro.	
	La collaborazione di cui al precedente paragrafo viene effettuata d'intesa con la Direzione di AREU e, in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, riguarda precisamente l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, il Numero Unico Emergenza (NUE) 112, la gestione dei trasporti sanitari semplici, sanitari e della Centrale operativa integrata (COI), il coordinamento dell'attività di trasporto organi-tessuti-équipe ai fini di prelievo e trapianto e il Servizio Regionale di Compensazione inerente	

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. agedp2mi registro ufficiale 4352 11-01-2021
	alle attività di scambio e compensazione di sangue ed emocomponenti, per le quali è necessario provvedere a:	
	<ul style="list-style-type: none"> • elaborare e aggiornare il "documento di valutazione dei rischi", che rappresenta l'atto principale che il Datore di lavoro ha l'obbligo di realizzare, al fine di conoscere i rischi presenti negli ambienti di lavoro e di attuare le necessarie misure di prevenzione e riduzione dei rischi per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori. A tal fine vengono ispezionate le aree di lavoro, individuate le eventuali fonti di rischio presenti in AREU e i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti a rischi, procedendo con la stima del danno e individuando le misure atte a garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • proporre e sviluppare dei programmi di formazione e informazione per la sicurezza del personale che presta servizio presso l'AREU; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • collaborare e redigere misure di prevenzione e procedure di sicurezza; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • ispezionare aree di lavoro, controllare le attrezzature, impianti e macchinari affinché vengano garantite le misure di sicurezza; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • elaborare il piano interno di emergenza ed evacuazione e istruire gli operatori sulle misure comportamentali da osservare in situazioni di pericolo d'incendio, di allagamento ecc. 	
	Deve essere inoltre assicurato, previa specifica indicazione e richiesta da parte dell'AREU, un coordinamento con le iniziative intraprese dai Servizi di Prevenzione e Protezione Aziendali - SPPA delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali sedi di Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza - SOREU, al fine di omogeneizzare i documenti, le azioni e i comportamenti tra le varie Articolazioni Aziendali Territoriali – AAT dell'AREU.	
	Art. 1.1 Attività aggiuntive	

Oltre ai compiti istituzionali sopra citati, la presente convenzione prevede anche di:

- esercitare attività di formazione a favore del personale, anche neoassunto, sui rischi connessi all'attività svolta, con modalità operative da determinare di volta in volta;
- analizzare periodicamente gli infortuni verificatesi presso l'AREU, ivi compresi gli eventi che dovessero accadere presso le AAT, al fine di focalizzare e abbattere i pericoli esistenti nei luoghi di lavoro;
- rilasciare pareri tecnici su aspetti connessi alla sicurezza;
- partecipare a commissioni e *focus group* che riguardino incidenti occorsi o mancati;
- svolgere funzioni di coordinamento e pianificazione in materia di sicurezza tra le varie strutture aziendali che collaborano con l'AREU;
- indirizzare sulla scelta dei dispositivi di protezione individuale, in ottemperanza ai provvedimenti legislativi in materia di igiene e sicurezza;
- valutare e rilasciare parere tecnici, per quanto di specifica competenza, sui progetti di ampliamento e ristrutturazione dei locali in uso all'AREU;
- mantenere rapporti con gli Organi/Organismi preposti e partecipare a eventuali ispezioni da parte degli stessi.

Art. 2

La collaborazione in parola sarà resa dal personale della S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione. Pertanto, l'Azienda autorizza i Dirigenti di tale S.C. ad effettuare le prestazioni sopra menzionate mediante circa n. 20/ore/medie lavorative mensili.

La collaborazione in oggetto sarà effettuata d'intesa con la Direzione di AREU, con presenza presso la sede dell'Azienda stessa e/o altre sedi di volta in volta indicate, per le ore mensili necessarie preventivamente concordate con la Direzione aziendale e a fronte delle specifiche esigenze del momento.

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. agedp2mi registro ufficiale 4352 11-01-2021
	Art. 3	
	Le prestazioni saranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività della S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione.	
	L'AREU, per l'attività di collaborazione prestata, provvederà a versare all'Azienda, previa emissione di fattura da parte di quest'ultima, la tariffa oraria di Euro 80,00= onnicomprensive oltre IVA.	
	A tal fine l'AREU comunicherà mensilmente alla S.C. Direzione Medica di Presidio Attività Libero-Professionali dell'ASST (e-mail: protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it) l'avvenuta prestazione, indicando giorni e orari degli accessi effettuati nel periodo considerato, per l'emissione della fattura a carico di AREU.	
	L'AREU provvederà a proprio carico alla copertura assicurativa per il rischio RCT e infortuni.	
	Art. 4	
	Le prestazioni saranno fatturate mensilmente, con pagamento entro 60 giorni data fattura.	
	Dati per fatturazione:	
	Ragione Sociale Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, C.F./P.IVA 11513540960,	
	Codice Univoco YEEDM3	
	In caso di ritardato pagamento, ovvero oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D. L.vo 9 ottobre 2002, n. 231	
	Art. 5	
	Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le amministrazioni delle Aziende contraenti.	
		pag. 5 di 8

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. agedp2mi registro ufficiale 4352 11-01-2021
	Art. 6	
	Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente.	
	Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.	
	l'AREU garantisce inoltre l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 ("T.U. Sicurezza Lavoro"), fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST.	
	Art. 8	
	La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").	
	Resta inteso che, relativamente ai dati personali dei pazienti di cui vengano in possesso in funzione della presente convenzione, entrambe le Parti sono tenute alla più assoluta riservatezza e si dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professionale nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni obbligo derivante dal D.Lgs.vo n. 196/2003, dal Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.	
	Art. 9	
	Richiamata la deliberazione n. 980 del 29/04/2021 con la quale si prende atto delle attività svolte dai dirigenti medici dell'ASST Santi Paolo Carlo presso le strutture	
		pag. 6 di 8

	pubbliche - periodo 01/01/2021 – 30/09/2021;	Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. agedp2mi registro ufficiale 4352 11-01-2021
	La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31 dicembre 2022. Alla scadenza del termine convenuto le Parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche	
	neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione	
	tramite scambio di idonea corrispondenza tra l'AREU e l'ASST.	
	Entrambe le Parti potranno recedere dalla convenzione con un preavviso scritto di almeno 60 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU	
	protocollo@pec.areu.lombardia.it – per ASST protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it	
	Art.10	
	Eventuali variazioni alla presente convenzione potranno essere effettuate, previo	
	accordo fra le parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.	
	Art. 11	
	L'AREU e l'ASST, con la sottoscrizione della presente convenzione, s'impegnano al	
	rispetto reciproco di rispettivi documenti Codice di Comportamento e Piano di	
	prevenzione della corruzione (visibili sui relativi siti internet), le cui prescrizioni	
	costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, prendendo	
	atto della loro rilevanza, anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto	
	Art. 12	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente	
	accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il	
	predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria,	
	eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.	

	Art. 13	Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo
	La presente convenzione:	15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
	- è soggetta a imposta di bollo, a carico di AREU, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642;	Imposta di bollo pari a € 32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;	Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. agedp2mi registro ufficiale 4352 11-01-2021
	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
	<i>Letto, approvato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione digitale</i>	
	L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza rappresentata dal Direttore Generale p.t.	
	Dott. Alberto Zoli	
	L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Matteo Stocco	
	Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nell'art. 9 (Controversie) inerente alla definizione del Foro.	
	L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza rappresentata dal Direttore Generale p.t.	
	Dott. Alberto Zoli	
	L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Matteo Stocco	
	pag. 8 di 8	